



Deliberazione del Consiglio Comunale - copia

SESSIONE IN **SEDUTA STRAORDINARIA** di prima convocazione

Deliberazione N. 38 del 25 MAGGIO 2018

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEL CANILE COMUNALE

Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria pubblica nella sala delle adunanze oggi 25 maggio alle ore 20,30 previo inoltro di invito consegnato a mezzo di posta elettronica certificata.

Presiede la seduta Paolo Lambertini nella sua qualità di Sindaco/Presidente del Consiglio.

Al momento della seduta cui si riferisce la presente delibera risultano:

	Presenti	Assenti
1 - LAMBERTINI Paolo	X	
2 - BELTRAME ROBERTA	X	
3 - BRIANO Maurizio		X
4 - DALLA VEDOVA Matteo	X	
5 - DOGLIOTTI Marco	X	
6 - FERRARI Giorgia	X	
7 - FERRARI Nella	X	
8 - GARRA Caterina	X	
9 - GHIONE Fabrizio	X	
10 - GRANATA Ambra	X	
11 - LIGORIO Giovanni	X	
12 - PENNINO Matteo	X	
13 - PERA Francesca	X	
14 - PIEMONTESI Ilaria	X	
15 - POGGIO Alberto	X	
16 - SPERANZA Roberto	X	
17 - ZUNINO Nicolo'	X	
	16	1

Risulta giustificata l'assenza del Consigliere Comunale di cui ai nr 3

Il Segretario Generale dott. Isabella Cerisola partecipa alla seduta e redige il verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEL CANILE COMUNALE

Il Consigliere Delegato all'associazionismo e al volontariato, Ambra Granata

introduce l'argomento e riferisce in ordine alle modifiche apportate al testo del Regolamento suggerite in sede di Commissione Consiliare e recepite dall'Amministrazione proponente, riguardanti l'art. 2 (prevenzione del randagismo) e l'art. 8, comma 9 (diniego motivato affido del cane)

Apertasi la discussione, il **Consigliere Beltrame** esprime contrarietà, essendo stati recepiti solo marginalmente le osservazioni formulate in sede di Commissione, anticipando, fra l'altro la necessità di formulare ulteriori osservazioni, nonostante il breve lasso di tempo intercorso dalla consegna del testo del Regolamento ad oggi abbia impedito un esame attento e approfondito, nel tentativo di suggerire un testo migliorativo e propositivo anche in favore della riqualificazione del canile che deve essere un luogo di transito degli animali.

Anticipa che depositerà presso la Segreteria documentazione afferente alle modifiche richieste, già trasmesse al Consigliere delegato Granata, affinché siano trattenute agli atti del Consiglio e qui sinteticamente riferite:

- 1) apertura al pubblico con orari sufficientemente ampi e spalmati su tutti i giorni, (feriali e festivi) alternando orari mattutini e pomeridiani, che tengano conto sia delle esigenze operative del gestore sia delle esigenze lavorative del pubblico utente, affinché quest'ultimo abbia maggiori opportunità di visita e più tempo a disposizione. .
- 2) In tema di visite al canile, risulterebbe necessario non richiedere sin dal primo accesso al canile i documenti ai potenziali adottanti, che giustamente saranno prodotti in sede effettiva di adozione. Per risolvere problemi di eventuali contagi dall'esterno come riferiti in Commissione, occorrerebbe individuare soluzioni diverse. Giudica che l'avviso affisso oggi al cancello del canile riferito alla esibizione di documento di identificazione debba essere più chiaro e indicare che l'esibizione riguarda solo la persona che conduce al canile un cane abbandonato, qualora non si tratti di pubblici ufficiali (Polizia Municipale, Personale ASL, ecc...)
- 3) Suggerisce che il potenziale adottante abbia facoltà di valutare tutti i cani ospitati nel Canile e nono solo quelli identificati come "adottabili", mediante accesso a spazio web nel sito del Comune, gestito in accordo fra soggetto gestore e servizio comunale.
- 4) Le sterilizzazioni così come altre terapia devono essere effettuate a cura dell'ASL competente, o da studi o professionisti convenzionati con la stessa Asl e non convenzionate con il Gestore. Ciò in ossequio alle normative regionali 23/2000 ed allo scopo di chiarire che ogni intervento o cura medica di qualsiasi tipo prestata agli animali ospiti di un canile pubblico, seppur gestito in convenzione con un' associazione privata, deve essere prestato dall'organo pubblico deputato, o sue strutture convenzionate, nella considerazione che gli animali ospitati nelle strutture pubbliche non appartengono al gestore, ma bensì al Comune.
- 5) Chiede che nell'eventualità che l'adottante intenda sterilizzare il cane in corso di adozione a sue spese da veterinario di sua fiducia, anche non convenzionato con l'ASL, possa procedere senza preventiva autorizzazione del gestore al quale sarà sufficiente acquisire l'attestazione resa dal veterinario.
- 6) Propone quindi di inserire appositi articoli regolanti gli obblighi dell'adottante e il ruolo delle associazioni animaliste, qualora fosse riconosciuta la possibilità che altre associazioni possano

agire contemporaneamente nell'ambito dello stesso canile pubblico. La formulazione degli articoli proposti risulta depositato agli atti gli atti del Consiglio e trasmessi al Consigliere delegato Granata;

7) Richiede di chiarire al comma 4 dell'articolo 6) da chi e presso quale presidio debba essere effettuata la profilassi del cane al momento del suo ingresso nel canile.

Il Consigliere Beltrame conclude, affermando che qualora le osservazioni non fossero recepite nel testo posto in approvazione, il suo Gruppo voterà sfavorevolmente.

Il Sindaco afferma che l'Amministrazione ha esteso il regolamento richiamandosi a principi e obiettivi fondamentali riferiti alla coerenza e al rispetto della normativa in materia e al buon trattamento e protezione del cane, con meccanismi che favoriscano il tour-over degli animali ospitati.

La stesura è stata oggetto di confronto e di esame sia della Lega del Cane che dell'Asl, risultando condiviso e successivamente discusso in Commissione Consiliare per le eventuali possibili migliorie conformi comunque ai dettami normativi.

Valuta che il testo proposto al Consiglio disciplini in modo soddisfacente e corretto il funzionamento e la gestione del Canile, proponendone pertanto l'approvazione al Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Cairo Montenotte (SV) è proprietario dei fabbricati e dei terreni per il ricovero dei cani, comunemente denominato Canile, sita in località Cravetta e che, attraverso tale struttura, attua quanto previsto ai sensi della Legge n. 281 del 14 agosto 1991 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo" e della L. R. n. 23 del 22 marzo 2000 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

CONSIDERATO che con deliberazione di G.C. n. 8 del 26/01/2016, per ultima, è stata rinnovata la Convenzione per la concessione del canile comunale, nonché la sua gestione, alla Lega Nazionale per la difesa del Cane – Sezione Valbormida, Convenzione che scadrà il 31/12/2020

CONSIDERATO altresì che il rispetto e la protezione degli animali rappresentano un valore morale ed etico irrinunciabile per una società civile, e pertanto, accanto a norme igienico-sanitarie, sia a tutela specifica degli animali che dell'igiene pubblica, sono stati inseriti principi fondamentali di rispetto, dignità ed utilità sociale per la presenza degli animali sul territorio;

RITENUTO che appare opportuno disciplinare nel dettaglio le modalità di accesso e le attività dei volontari all'interno della struttura nell'ambito di una stesura organica, semplificata ed aggiornata in un Regolamento per il funzionamento e la gestione del canile, in considerazione dell'identità di materia, contesto e finalità, e allo scopo di facilitarne complessivamente l'applicazione e la conoscibilità;

RITENUTO altresì che l'adozione di tale tipologia di regolamento, possa rappresentare per questo Comune un significativo indice di civiltà e di sensibilità nei confronti degli animali, e nel contempo un importante strumento di disciplina delle modalità di detenzione e cura degli animali,

VISTA la Legge quadro 14/08/1991, n. 281;

VISTA la Legge Regionale 22/03/2000, n. 23;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con DPR 320/1954;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute 20/07/2017 "Proroga dell'ordinanza con tingibile e urgente 6/08/2013";

VISTA la Delibera di G.R. n. 1172 del 21/12/2017 "Linee di indirizzo per il controllo della Leishmaniosi canina in Regione Liguria";

VISTO il Regolamento relativo alla gestione del canile rifugio comunale, ubicato in località Cravetta;

DATO ATTO inoltre che:

- il Regolamento che si approva è stato sottoposto all'esame della competente Commissione Consiliare in data 22 maggio 2018;

- ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento espresso dal Dirigente del Settore Tecnico-Urbanistico;

CON VOTI 14 favorevoli e 2 contrari (Ligorio, Beltrame) espressi dai 16 Consiglieri Comunali presenti e votanti, essendosi allontanato nel corso della discussione l'Assessore Brano Maurizio per adempiere a impegni di rappresentanza istituzionale;

DELIBERA

- di approvare il "Regolamento relativo alla gestione del canile rifugio comunale, ubicato in località Cravetta" dei servizi correlati e dei rapporti con il volontariato, nel testo all'allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, il Regolamento entri in vigore a far data dall'esecutività della presente deliberazione;

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'opportunità di dare operatività alla decisione,

CON VOTI 12 voti favorevoli e 2 contrari (Ligorio, Beltrame) espressi per alzata di mano dai 16 Componenti del Consiglio presenti e votanti;

DELIBERA

Dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione

COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE

Area LL.PP. – Manutenzione – Ambiente

U.O. Ambiente – Inquinamento – Sanità Pubblica - Veterinaria

REGOLAMENTO

Relativo alla gestione del canile rifugio comunale ubicato in Località Cravetta.

Art. 1 – Norme di riferimento

1. La normativa di riferimento per il seguente regolamento è:

- Legge quadro 14 agosto 1991, n.281;
- Legge Regionale 22 marzo 2000, n.23;
- Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 320/1954;
- Linee Guida relative alla movimentazione e registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione ai sensi dell'Accordo 24 gennaio 2013 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione;
- Accordo del 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;
- Delibera della Giunta Regionale n.74 del 01/02/13 ad oggetto l'integrazione della D.G.R. 908 del 03/08/2001 "Individuazione dei requisiti strutturali e delle attrezzature di cui debbono essere dotate strutture di ricovero di animali pubbliche e private";
- Ordinanza del Ministero della Salute 20 luglio 2017 "Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013;
- Delibera Giunta Regionale n. 1172 del 21/12/2017 "Linee di indirizzo per il controllo della Leishmaniosi canina in Regione Liguria".

Art. 2 – Scopi istituzionali, strutture e finalità

1. Il Comune di Cairo Montenotte in materia di tutela degli animali di affezione e di prevenzione del randagismo osserva le disposizioni di carattere generale e quelle specifiche riguardanti le competenze dei Comuni dettate dalla Legge Regionale 22 marzo 2000 n. 23 e dalla Legge quadro 14 agosto 1991, n. 281.

2. Il Comune di Cairo Montenotte è proprietario dei fabbricati e dei terreni facenti parte della struttura comunale ubicata in località Cravetta, nella quale insiste il canile rifugio con una capienza massima teorica di n. 40 cani e in ogni caso in osservanza della D.G.R. n. 74 del 01/02/13 e nel rispetto della formazione di gruppi armoniosi, creato al fine di ottemperare a quanto disposto dall'art. 4, comma 1, lettera a, L. R. Liguria n.23/2000.

3. La funzione del canile rifugio è pertanto quella di accogliere, tra gli altri cani indicati ai sensi delle leggi vigenti e di specifiche convenzioni, i cani randagi allo scopo di contrastare il fenomeno del randagismo nonché promuovere l'adozione dei cani ospitati, al fine di prevenire il sovraffollamento della struttura, nel rispetto delle tempistiche dettate dalle norme sanitarie e generali al fine di garantirne la sicurezza, il benessere e le cure necessarie.

4. Il canile municipale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, L. R. Liguria n. 23/2000 può essere affidato in tutto o in parte in gestione, mediante apposita convenzione, ai soggetti di cui all'art. 6 della

medesima legge. Nel presente Regolamento per “gestore” si intenderà il soggetto, pubblico o privato senza scopo di lucro, che gestisce la struttura.

Art. 3 – Affidamento della gestione

1. Il presente regolamento disciplina, tra l’altro, l’affidamento della gestione del canile comunale ubicato in Loc. Cravetta (in seguito per brevità denominato “canile” per intendere l’intero complesso), costituito da un terreno, un fabbricato e due complessi di box per la detenzione dei cani che ai sensi delle leggi vigenti vengono ricoverati nella struttura dalle Autorità Competenti.

2. L’affidamento della gestione del canile è effettuato mediante convenzione ad associazioni o enti senza scopo di lucro aventi finalità di protezione degli animali nel rispetto delle disposizioni normative di riferimento.

3. La gestione è affidata al gestore senza che ciò costituisca alcun rapporto di impiego o di lavoro subordinato con il Comune; nessun onere è a carico del Comune per assicurazioni previdenziali e assistenziali sotto qualsiasi titolo. Provvederà l’associazione o l’ente stesso ad assicurare i soggetti interessati.

4. La gestione del canile comprende le attività a carattere continuativo indicate all’art. 4 del presente Regolamento e le attività a carattere periodico indicate al successivo art. 5, da espletare da parte del gestore, nonché le altre attività indicate nei successivi articoli e nelle eventuali convenzioni. Le utenze sono a carico del comune.

Art. 4 – Attività a carattere continuativo da espletare

1. Le attività di gestione a carattere continuativo devono essere svolte giornalmente, anche nei giorni festivi, negli orari prestabiliti.

2. Le predette attività comprendono:

a) accoglienza dei cani trovati vaganti sul territorio e catturati dal Servizio Veterinario ASL competente o inseriti a seguito di autorizzazione dell’Ufficio comunale competente. Tale attività verrà espletata secondo le modalità stabilite dal successivo art. 6.

b) pulizia e disinfezione dei box e degli spazi dove giornalmente dimorano o vengono tenuti i cani;

c) approvvigionamento e somministrazione quotidiana di cibo e acqua in misura congrua alle esigenze in rapporto a età, taglia, peso, patologie di salute (es. allergie);

d) allattamento e svezzamento dei cuccioli;

e) somministrazione, sotto il controllo del veterinario di riferimento, di medicinali, medicazioni e quant’altro necessario alla salute dei cani ospitati nel canile, nonché effettuazione delle visite veterinarie e operazioni chirurgiche che dovessero ritenersi necessarie;

f) sgambamento quotidiano libero all’interno della struttura o accompagnato all’esterno per un periodo di tempo valutato in rapporto al numero dei cani, alla compatibilità di “convivenza” tra gli stessi e alle condizioni climatiche;

- g) tenuta, presso il canile, dei registri di carico e scarico costantemente aggiornati dal gestore e siglati in occasione degli accessi ispettivi del Servizio Veterinario ASL e invio in copia degli stessi con cadenza trimestrale all'ufficio comunale competente;
- h) tenuta, presso il canile, in maniera da consentirne la consultazione da parte del comune e del Servizio Veterinario, delle schede di ogni singolo cane riportanti il nome, il Codice Identificativo di microchip (dopo il suo inserimento da parte del veterinario ASL in caso di randagio), la razza, la data di ingresso, di affido temporaneo, di adozione a distanza o definitiva, di morte e quant'altro interessi la vita dell'animale. La stessa scheda deve anche riportare ogni singola visita veterinaria (comprese quelle periodiche), vaccinazioni e successivi richiami, le malattie superate e quelle croniche o non curabili, e quant'altro interessi la vita del cane;
- i) apertura giornaliera del canile al pubblico per visite guidate (nel rispetto delle misure di sicurezza e di welfare degli animali ospitati e previa identificazione dei soggetti se stabilito dal comune e secondo le modalità stabilite), per favorire rapporti di socievolezza tra uomo e animale, e a fini didattici e di pet-therapy (in questi ultimi due casi, sarà necessaria una preventiva organizzazione con i gestori del canile in merito a tempi e modalità). Gli orari di apertura del canile al pubblico, stabiliti dal gestore e validi per almeno un anno solare, devono essere esposti all'ingresso del canile e i loro aggiornamenti devono essere tempestivamente comunicati all'ufficio comunale competente;
- j) ricerca dei legittimi possessori dei cani catturati vaganti sul territorio dal Servizio Veterinario ASL ed entrati temporaneamente in canile;
- k) restituzione dei cani non randagi ai legittimi proprietari, dietro presentazione della documentazione idonea ad attestarne la proprietà e dietro identificazione del proprietario e compilazione di apposita modulistica predisposta dal Servizio Veterinario ASL per la restituzione corredata di eventuale delega con firma autografa e copia della carta d'identità, in caso di ritiro tramite persona delegata;
- l) promozione, attraverso qualsiasi mezzo utile, per l'affidamento e per l'adozione o l'adozione a distanza dei cani;
- m) attività di socializzazione per i cani fobici o con problemi di rapporto con gli umani;
- n) comunicazione all'ufficio comunale competente dei nominativi e del numero di operatori facenti parte dell'associazione che svolgono le attività di gestione e collaborazione (muniti di copertura assicurativa) e loro eventuale cessazione e/o sostituzione.

Art. 5 – Attività a carattere periodico da espletare

1. Le attività a carattere periodico da espletare da parte del gestore comprendono:

- a) sottoposizione ai trattamenti antiparassitari ogni volta che ne venga ravvisata la necessità;
- b) le sterilizzazioni, i richiami annuali vaccinali e eventuali visite periodiche da effettuarsi tramite le strutture veterinarie convenzionate direttamente con il gestore (in caso di gestione affidata ai soggetti di cui all'art. 6 L.R. 23/2000, ai sensi dell'art. 14, comma 5 della medesima legge);
- c) sgombero della neve, sfalcio dell'erba, disinfestazione, disinfezione e derattizzazione dell'area e degli ambienti, pulizia della fossa biologica di scarico del canile ed ogni altro intervento manutentivo e riparativo necessario;

- d) gestione degli spazi di qualunque genere dedicati alla promozione del canile e degli animali ospitati (ad esempio sito web, pagina Facebook, inserzioni su giornali);
- e) compilazione di una scheda informativa sintetica, aggiornata mensilmente, dalla quale risulti il numero complessivo dei cani ospitati all'inizio e alla fine del mese di riferimento, dei cani entrati, deceduti, affidati, adottati e/o restituiti al proprietario nel corso del mese considerato e il numero di box liberi al termine del periodo. Tale scheda deve pervenire all'ufficio comunale competente e al Servizio Veterinario ASL entro il decimo giorno del mese successivo a quello rilevato;

Art. 6 – Ricovero e custodia dei cani

1. Nel canile di Cairo Montenotte potranno essere ricoverati solo i seguenti animali:

- a) i cani catturati dal Servizio Veterinario della ASL n. 2 Savonese o da Enti convenzionati rinvenuti vaganti sul territorio comunale come previsto dall'art. 5, comma 3, lettera a, L.R. 23/2000;
- b) i cani nei casi previsti dagli artt. 86 e 87 del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 320/1954 e comunque quando ricorrono esigenze sanitarie di profilassi;
- c) i cani catturati dal Servizio Veterinario della ASL n.2 Savonese o da Enti convenzionati, rinvenuti vaganti sul territorio di Comuni appartenenti alla Provincia di Savona specificamente convenzionati e nel limite dei box disponibili, e non riservati al Comune di Cairo Montenotte, al momento della cattura;
- d) gli animali sequestrati dagli Organi di Vigilanza, relativamente ad accertati casi di maltrattamento: in tal caso il servizio sarà svolto a spese del proprietario o detentore sino al loro affidamento, che sarà tenuto al versamento della diaria giornaliera commisurata al numero di giorni compresi tra la data del sequestro e quella dell'eventuale affidamento dell'animale stesso;
- e) i cani liberi da ogni vincolo di proprietà e preventivamente autorizzati dall'ufficio competente del Comune di Cairo Montenotte (rinunce di proprietà);
- f) i cani trasferiti da altre strutture di ricovero/canili gestiti da associazioni o da comuni, nel rispetto delle prescrizioni normative sul trasferimento di animali e in materia igienico-sanitaria;
- g) i cani nei casi previsti dall'art. 10 commi 4 e 5 della L.R. 23/2000;
- h) i cani di proprietà ricoverati per il pensionamento temporaneo.

2. Gli animali devono essere custoditi con le modalità più idonee atte a salvaguardare il loro benessere. I cani di proprietà privata possono essere ricoverati per il pensionamento (temporaneo) nel canile solo se previsto dalla convenzione o a seguito di autorizzazione dell'ufficio comunale competente e alle condizioni indicate nell'autorizzazione o nella convenzione e devono essere detenuti in box distinti rispetto agli altri cani ospitati senza pregiudicare in alcun modo il servizio di ricovero e custodia degli animali vaganti catturati sul territorio comunale e dei comuni convenzionati;

3. Il gestore del canile dovrà fornire tempestiva comunicazione scritta di "allerta" al comune di Cairo Montenotte, agli altri comuni convenzionati e al Servizio Veterinario ASL allorquando nel canile risultino 2 soli box liberi.

4. I cani di cui al punto 1 possono essere accolti nel canile durante l'orario di apertura stabilito dal gestore e soltanto se correttamente identificati all'anagrafe canina e provvisti di profilassi sanitaria.

5. Per i cani di cui alle lettere a) e c), comma 1 del presente articolo, che devono essere consegnati in canile direttamente dall'operatore del Servizio Veterinario ASL che ne effettua la cattura ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera a), L.R. 23/2000 deve essere fornito il verbale di cattura all'atto dell'ingresso del cane in struttura e dello stesso deve esserne prodotta immediata copia da conservare agli atti da parte dei gestori del canile e da trasmettere successivamente all'ufficio comunale competente.

6. Per cani di cui alle lettere a) e c), comma 1 del presente articolo, non iscritti all'anagrafe canina e sprovvisti di microchip o tatuaggio identificativo, che dovessero essere successivamente reclamati dal proprietario, lo stesso dovrà essere in grado di fornire elementi idonei a provare la fondatezza della proprietà, in ordine di priorità:

a) Certificato di iscrizione all'anagrafe canina;

b) Documenti di acquisto presso allevamento;

c) Libretto sanitario o Passaporto europeo;

d) Certificati veterinari;

e) fotografie precedenti la data di cattura raffiguranti insieme il proprietario e il cane o il cane in luoghi di dimora abituale riconducibili al proprietario mediante controllo;

f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la proprietà con firma apposta di fronte al ricevente mediante apposita modulistica predisposta dall'ufficio comunale competente.

Si terrà conto, anche, del comportamento e della reazione del cane all'incontro con il soggetto interessato.

7. Ogni eventuale accordo ulteriore e specifico dovesse ritenersi necessario per il corretto espletamento della funzione di accoglienza e ricovero dei cani di cui al punto 1 del presente articolo, dovrà essere stipulato in forma scritta e sottoscritto da parte del comune, del Servizio Veterinario ASL e del gestore del canile.

Art. 7 – Registro di carico e scarico

1. Il gestore ha l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico dei cani.

2. Tale documento serve per tracciare tutte le introduzioni nel Canile e le successive uscite dei cani. Le introduzioni vengono registrate all'accettazione del cane nel canile. Le uscite vengono registrate al verificarsi delle seguenti evenienze:

a) restituzione al proprietario;

b) affido temporaneo del cane;

c) cessione definitiva del cane;

d) decesso dell'animale.

Sulla base di questo registro vengono effettuate le comunicazioni ufficiali previste dalla normativa vigente.

3. Tale registro, costituito da pagine numerate progressivamente ed inamovibili, dovrà essere vidimato dal Servizio Veterinario ASL competente ed esibito in caso di successivo controllo da parte del medesimo.

Art. 8 – Adozioni

1. Gli affidi temporanei e le adozioni di cani possono essere effettuati esclusivamente presso il canile.

2. I cani ricoverati nel canile a norma dell'art. 6, comma 1, lettere a) e c) del presente regolamento e non reclamati entro 60 giorni dalla cattura, così come disposto dall'art. 13, comma 3, L. R. Liguria 23/2000, e quelli privi di ogni vincolo di proprietà, possono essere ceduti gratuitamente a privati o Associazioni di Volontariato animaliste che diano, a giudizio del responsabile del canile, garanzie di buon trattamento. A tal proposito sarà redatta e conservata per eventuale consultazione da parte del comune una relazione contenente le valutazioni e motivazioni che hanno indotto il responsabile a perfezionare l'atto di cessione. Tra gli elementi che meritano considerazione e che dovranno essere espressamente commentati nella relazione rientrano:

- a) Compatibilità tra cane e adottante, giudicata anche mediante eventuale valutazione di un comportamentalista in caso di cani con problematiche caratteriali o in caso di precedenti episodi di aggressività o, al contrario, di atteggiamenti fobici;
- b) Compatibilità tra cane e condizioni di detenzione garantite dall'adottante, anche mediante controlli pre-affido e/o post-affido;
- c) Capacità dell'adottante di garantire un trattamento idoneo a soddisfare i fabbisogni e a rispettare le caratteristiche naturali, biologiche, fisiche ed etologiche del cane.

Al fine di reperire informazioni utili all'affidamento il gestore potrà avvalersi della collaborazione della Polizia Locale e dell'ufficio comunale competente.

3. Ai sensi dell'art. 13, comma 5, L. R. Liguria 23/2000 in nessun caso saranno dati in affido o adozione cani a soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna o abbiano patteggiato pene per reati che riguardino abbandoni e maltrattamenti ad animali, combattimenti tra animali e uccisione di animali. Tale divieto riguarda il soggetto in qualità di proprietario/possessore/detentore e i luoghi di abituale dimora dello stesso. L'assenza di tali condanne e pene deve essere autocertificata al momento dell'affido e tenuta agli atti dal gestore.

4. E' vietato dare in affidamento cani registrati ai sensi dell'art.3, comma 3, Ordinanza del Ministero della Salute 20 luglio 2017 "Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, come modificata dall'ordinanza 3 agosto 2015, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani:

- a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
- b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
- c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;

d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale, per quelli previsti dall'art. 2 della L. 20 luglio 2004, n.189, e dall'art. 4 della L. 4 novembre 2010, n.201;

e) ai minori di 18 anni, agli interdetti e agli inabili per infermità di mente.

L'assenza di tali elementi sarà autocertificata dai soggetti richiedenti.

5. Sarà cura del responsabile della gestione del canile procedere in prima persona o per il tramite dei propri collaboratori o delle guardie eco-zoofile o di volontari di associazioni animaliste di fiducia ad effettuare almeno un controllo cosiddetto di "pre-affido" antecedente o posticipato fino ad un massimo di 7 giorni rispetto alla data di consegna del cane al richiedente.

6. E' possibile concedere i cani ricoverati nel canile a norma dell'art. 6, comma 1, lettere a) e c) del presente regolamento in affidamento temporaneo a chi ne faccia richiesta anche prima dello scadere del termine di cui al precedente comma 1 del presente articolo. In tale periodo, il richiedente, ha facoltà di rinunciare all'affidamento temporaneo e riconsegnare il cane alla struttura comunale, senza alcun onere. Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e salvaguardare la salute e l'incolumità pubblica e degli animali che potrebbero entrare in contatto con i cani dati in affido, il responsabile del canile dovrà attenersi alle prescrizioni normative in materia.

7. In ogni caso, l'adozione a titolo definitivo, da registrare presso l'ufficio del Servizio Veterinario ASL competente a cura del responsabile del canile, sarà possibile:

a) decorsi non meno di 60 giorni dalla cattura;

b) dopo l'effettuazione della profilassi sanitaria, l'apposizione del microchip e l'avvenuta sterilizzazione del cane che sarà effettuata di norma entro il primo calore in caso di cuccioli e, comunque, in base alle indicazioni del veterinario di riferimento del canile;

c) previo rilascio da parte del responsabile del canile di autorizzazione e contestuale accettazione controfirmata di possibili controlli da parte del responsabile competente o di guardie zoofile sullo stato dell'animale, così come previsto dall'art. 10, comma 6, L. R. Liguria 23/2000 (cosiddetti controlli post-affido). A tal fine verrà compilato apposito modulo di adozione.

8. Per la corretta documentazione delle attività di cui ai punti 5, 6 e 7 del presente articolo verranno predisposti da parte del gestore del canile, in accordo con il comune, quattro distinti moduli:

- modulo per i controlli pre-affido;

- modulo per l'affidamento temporaneo;

- modulo per l'adozione a titolo definitivo;

- modulo per i controlli post-affido/adozione.

9. Qualora avvenga l'affido prima che il cane sia sterilizzato (ad esempio per via della tenera età) e il soggetto affidatario preferisse provvedere alla sterilizzazione del cane in affido presso un proprio veterinario di fiducia, questi dovrà tassativamente presentare una richiesta scritta, contenente anche l'indicazione del veterinario che effettuerebbe l'intervento, a mezzo raccomandata A/R o PEC al gestore del canile il quale dovrà rilasciare diniego motivato o conferma di autorizzazione entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. In caso di rilascio di autorizzazione da parte di quest'ultimo, la stessa dovrà contenere l'obbligo di presentazione di certificazione di avvenuta

sterilizzazione - rilasciata dal veterinario – debitamente controfirmato per accettazione. La presentazione del certificato rilasciato dal veterinario sarà condizione indispensabile per il successivo passaggio di proprietà. Nessun rimborso per il sostenimento dell'intervento sarà corrisposto al soggetto affidatario.

10. In caso di adozione a distanza di un cane ospite della struttura e intestato al Comune di Cairo Montenotte, il gestore è tenuto a darne immediata comunicazione al comune allegando gli estremi del soggetto adottante e indicando il giorno di inizio adozione e la periodicità dei versamenti e il loro importo. In caso di gestione in convenzione il comune provvederà a ricalcolare la retta giornaliera da corrispondere all'associazione per il mantenimento del cane.

11. Per gli affidamenti e le adozioni devono essere utilizzati i modelli messi a disposizione dal comune o dall'associazione animalista di riferimento e concordati con il comune, contenenti gli obblighi da sottoscrivere e osservare da parte dei richiedenti.

Art. 9 – Obblighi del gestore

1. Il gestore si impegna a:

- a) svolgere con continuità le attività stabilite dalla convenzione di cui all'art. 3, comma 2 del presente regolamento e le attività specificate nello stesso, per il periodo concordato;
- b) comunicare tempestivamente all'ufficio comunale competente le interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività;
- c) verificare che gli operatori di cui si avvale rispettino i diritti degli animali, che il loro operato sia svolto con modalità tecnicamente corrette, nel rispetto delle normative specifiche del settore, che gli stessi operatori siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle mansioni, che siano qualificati e aggiornati;
- d) garantire che gli operatori utilizzati nelle attività siano coperti da adeguata polizza assicurativa contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi;
- e) assicurare il rispetto delle norme sulla privacy e sul trattamento dei dati personali o sensibili;
- f) fornire al comune copia delle chiavi di accesso alla struttura.

Art. 10 – Rendiconto delle spese

1. Il gestore deve fornire al comune di Cairo Montenotte rendicontazione sotto forma di nota analitica delle spese sostenute per i cani di competenza come da apposita convenzione e con la periodicità stabilita dalla stessa.

Art. 11 – Vigilanza e controllo

1. Ferme restando le attività di vigilanza e controllo espletate da parte delle autorità competenti indicate all'art. 23 della L. R. 23/2000, l'amministrazione comunale o il personale dell'ufficio

comunale competente ha facoltà di verificare in ogni momento, e di propria iniziativa, la regolare attuazione degli adempimenti previsti nel presente regolamento e trasfusi in obblighi convenzionali a carico del gestore di cui alle convenzioni eventualmente stipulate ex art. 2, comma 2.

PARERI ALLA - deliberazione Consiglio Comunale



- deliberazione Giunta Comunale



OGGETTO:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, viene espresso il seguente parere:

FAVOREVOLE →

Cairo Montenotte, li, 23.05.18

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
Ing. Mirco Scarrone



Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
F.to P. LAMBERTINI**

**IL SEGRETARIO GEN.LE
F.to I. CERISOLA**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore incaricato attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno 31 maggio 2018 vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi ai sensi dell'art. 124 - 1° comma - del D.Lgs 18/08/2000, nr. 267.

Cairo Montenotte, li 31 maggio 2018

**L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to M. GARABELLO**

La presente Deliberazione è dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 - nr. 267)**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Cairo Montenotte, li

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Cairo Montenotte, li 31 maggio 2018

Visto:

**L'Istruttore Direttivo
Liliana Dosto**

